

effecutione che si hanno a fare per causa di quelle non si hab-  
 bia a far giudicio dinanzi altri concistorij ne persone, se non  
 dinanzi li detti consoli di Mare: & in caso di appellatione  
 del giudice di appello che tal questione determina, & ha da  
 determinare secondo la forza della presente ordinatione, &  
 secondo i costumi di Consolato, & consigli di Mercanti, che  
 di qua innanzi alcuno, che si sarà fatto assicurare, o haverà  
 assicurato, non possa fare giudicio in altre corti, se non in  
 quelle di Consolato, ne advocare per qualità alcuna la causa  
 delle dette sicurtà della corte; & se sarà fatto il contrario,  
 che quello che si sarà assicurato ricorrendo dal detto Giudice  
 in altra parte per qualità, o qual si voglia altro modo, cal-  
 chi in pena, & quelle di buona volontà nell' instrumento se im-  
 ponna & conlegna che il diritto, che a lui se parteria innanzi d'  
 essere pagato per causa dell' obligatione a lui fatta, sia persa &  
 gli assicuratori rei siano assoluti, & liberi, & in tal caso si im-  
 ponghino silentio: & se dapoi che saranno pagati gli assicurati  
 facessino advocare la causa per qualità, o in altro modo cava-  
 re del giudicio de' detti Consoli siano in pena, la quale con gli  
 istrumenti di buona volontà se imponghino, & di restituire la  
 quantità che ricevuta haveffino a gli assicuratori ogni eccettio-  
 ne rimossa: & gli assicuratori che di tale giudicio se caveriano,  
 o per qualità in altro modo del Consolato tal causa advocassino  
 no per alcun modo, incorrino in pena, & quella pena con  
 gli istrumenti, & promissione, e obligatione che faranno, si  
 imponghino, e consentino, che ipso facto le quantità che sa-  
 ranno domandate, siano havute per concesse, & tutte eccet-  
 tioni a loro appartenenti, & per le quali si possano scusare di  
 tale pagamento, siano ipso facto nulle, & quelle alli assicurati  
 rimettino & renuntiano, & hora per quel tempo, & per quel  
 tempo hora a pagar a loro medesimi condanniamo per pena, e  
 in loco della detta pena, che di buona volontà si imponano  
 alli detti assicuratori quella quantità, che per tal sicurtà li fusse  
 addimandata insieme con tutte le spese, che per domandar quel-  
 le si fariano fatte, facendo tutte le dette cose con giuramento,

ancora